

R.G. 18 2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L. 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata, in data 18 marzo 2022 da
residente in

rappresentata e difesa

con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dal

debitore avv. Valentina Bavetta;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 639.073,33, escluse le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo proposto di euro 66.300,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori di una quota dello stipendio da lavoro dipendente di cui il debitore è titolare, detratto quanto necessario al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia, nonché la somma di euro 1.500,00 da corrispondersi, mediante quattro rate mensili a decorrere dall'aprile 2022, in favore della procedura da parte della figlia del ricorrente, che si è espressamente impegnata a riguardo, avendo quest'ultima trattenuto per intero, e non nei limiti della sua quota del 50%, il prezzo ricavato dalla vendita dell'autovettura, cointestata,

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto:

Creditore	Chiusura	Privilegio	Grado	Note
	9.194,03			importo dovuto quanto ad € 9.187,75 per l'adempimento del mutuo erogato quanto ad € 6,28 quale esito dell'operazione di
	15.356,54	41.327,28		importo complessivo di € 56.614,23 dovuto per imposte a



		come da estratti conto in produzione di cui € 1.222,69 per capitale in privilegio ed € 15.336,54 per interessi maturati al contante
0	417.669,18	importo dovuto per imposte a vario titolo come da estratti conto in produzione
0	114.728,46	importo dovuto per mancato pagamento del
27.862,43		importo dovuto per l'inadempimento del contratto di finanziamento rinegoziato il 19.06.2019
13.000,00		importo dovuto in forza del riconoscimento di debito in favore della sorella del debitore
Totale	65.453,00	573.620,33
Totale complessivo	€ 699.073,33	

Rilevato che, al netto delle spese di procedura, i crediti successivamente indicati gravano sulla massa della debitrice:

- il debito di € 9.194,03 nei confronti di **PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA** a seguito dell'inadempimento del contratto di mutuo chirografario scaduto in data 31 maggio 2020;
- il debito di € 15.396,54 nei confronti **PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA** a seguito del mancato pagamento dell'imposta relativa all'anno 2020 e 2021;
- il debito di € 417.669,18 nei confronti **PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA** a seguito del mancato pagamento di imposte di vario titolo;
- il debito di € 114.728,46 nei confronti di **PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA** a seguito del mancato pagamento dei contributi previdenziali a partire dall'anno 1983;
- il debito di € 27.862,43 nei confronti di **PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA** a seguito del contratto di finanziamento rinegoziato in data 19 giugno 2019;
- il debito di € 13.000,00 nei confronti di **PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA** quale sorella del debitore, in forza di riconoscimento di debito;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dal Gestore della Crisi;

Considerato che dalla relazione del Gestore della Crisi si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che il Gestore della crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;



Ritenuto che, ogni caso, la compiuta ponderazione in merito alla sussistenza del requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio del ricorrente comprende: - la quota del reddito da lavoro disponibile una volta sostenute le spese di mantenimento proprio e della famiglia; - la quota del 50% della somma ricavata dalla vendita dell'autovettura pari ad euro 1.500,00 che, come già riportato, sarà versata dalla figlia in favore della procedura mediante il pagamento di quattro rate mensili; - il bene mobile costituito dall'autovettura di cui il è comproprietario unitamente alla ex moglie, immatricolata l'1 luglio 2003, di cui si dispone l'esclusione dalla procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, l. n. 3 del 2012, perché di modesto valore (nella propria relazione il Gestore stima un valore di euro 500,00), rimettendo però al liquidatore di relazionare a questo G.D. qualora ritenga che il predetto bene abbia un apprezzabile valore di realizzo; - il saldo di conto corrente intestato al debitore presso che in data 11 febbraio 2022 riportava un saldo attivo pari ad euro 242,86 nonché una carta prepagata che in data 10 febbraio 2022 riportava un saldo attivo pari ad euro 48,11, con riguardo ai quali, conformandosi alla proposta dei ricorrenti, se ne dispone l'esclusione dalla procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b) l. n. 3 del 2012, nei limiti del saldo attivo indicato, perché funzionale a soddisfare il fabbisogno quotidiano familiare;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in complessivi euro 2.550,00 (sul punto sostanzialmente conformandosi alla proposta del ricorrente, che percepisce una retribuzione mensile netta di euro 4.000,00), importo conforme ai parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché ai criteri utilizzati per la determinazione della soglia di povertà in sede ISTAT, individuato tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, in particolare dei patti definiti nell'accordo di separazione personale omologato con decreto del 21 aprile 2005, in forza dei quali corrisponde mensilmente al coniuge separato un contributo per il suo



mantenimento che tenga conto anche dei costi di locazione, oltre al rimborso mensile delle utenze, della casa coniugale abitata dalla moglie; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina Liquidatore

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 2.550,00 per dodici mensilità;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

proceda in conformità alle altre direttive indicate in motivazione;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it:

previo oscuramento:

- dei dati sensibili del ricorrente, ivi compreso ogni riferimento al titolo e all'attività professionale da quest'ultimo svolta, mantenendo però la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo;
- dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente;
- delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura liquidatoria e, dunque, alla genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano liquidatorio.

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al Gestore della Crisi e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.



Milano, 06/04/2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA